ARTISTA DI STRADA - RICHIESTA NULLA OSTA

**Al Comando di Polizia Locale di**

**Cesenatico**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cod. Fisc.

residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

indirizzo mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ai sensi dell’art 17 Regolamento Polizia Urbana

# RICHIEDE IL NULLA OSTA

a poter voler svolgere, nei luoghi e orari consentiti, l’attività di artista di strada e in particolare l’attività di : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in via/piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nel periodo dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dalle ore \_\_\_\_\_\_\_alle ore\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto si impegna a rispettare **tutte le prescrizioni** indicate all’art. 17 del Testo Unico sulle Norme di Convivenza e Sicurezza Urbana (vedi retro) tra le quali:

* non occupare l’area concessa per più di 3 ore giornaliere
* non utilizzare strumenti di amplificazione sonora
* non effettuare apprestamenti con sedie e/o tavoli che comportino un occupazione superiore ad 1 mq di cui al Regolamento Occupazione Suolo Pubblico
* non creare intralcio e pericolo alla circolazione stradale e/o pedonale
* a svolgere l’attività solo nelle vie e nelle piazze e negli orari in cui è vietata la circolazione dei veicoli
* a non importunare i passanti
* a non posizionarsi a meno di 150 m. da altro soggetto esercente attività artista di strada
* a conformarsi e ad attenersi prontamente ad ogni disposizione eventualmente impartita sul posto dalla Polizia Locale
* non svolgere l’attività nelle aree mercato (art. 3 disciplinare occupazione suolo pubblico)

Il mancato rispetto di tali norme comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla tabella sanzioni pecuniarie/accessorie del citato regolamento .

Cesenatico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

Spazio riservato all’ufficio

|  |
| --- |
| TIMBRO |

□ Si concede nulla osta

□ Si concede nulla osta nei limiti dell'osservanza delle linee guida (Ministero dell'Interno Prot.42527/21)

□ Non si concede nulla osta

Agente di PL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Alla presente si allega copia documento d’identità
* Copia del presente nulla osta dovrà essere esibita agli organi di Polizia, ad ogni controllo

***INFORMATIVA ALL’INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI CONFERITI - PRIVACY***

*I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e per il tempo strettamente necessario, anche con l’ausilio di mezzi informatici.*

*Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il mancato accoglimento della domanda.*

*Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali.*

*L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli in tema di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati conferiti.*

*Titolare del trattamento è il Comune di Cesenatico, Responsabile è il Dirigente del Settore competente in funzione della materia considerata nella presente domanda.*

**Art. 17 Artisti di strada**

1.Conformemente alle disposizioni del Ministero dei beni, attività culturali e turismo, rientrano nella categoria degli “artisti di strada”, che si esibiscono con carattere artistico, musicale, canoro, teatrale, figurativo, i giocolieri, i mimi, i burattinai, i musicisti, i cantanti, i danzatori, i prestigiatori, i saltimbanchi, i ritrattisti, i pittori, i caricaturisti, i fachiri, i mangiafuoco, quando svolgono spettacolo libero ed estemporaneo nelle pubbliche vie e piazze cittadine, anche in modo itinerante, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo, ma giovandosi delle offerte spontaneamente elargite dal pubblico

2.Gli orari previsti per le prestazioni sono i seguenti:

- dalle ore 9,30 alle 24.00 - dal 1 maggio al 30 settembre;

- dalle ore 9,30 alle 21.00 - dal 1 ottobre al 30 aprile

L’attività può essere svolta solo nelle vie e nelle piazze e negli orari in cui è vietata la normale circolazione dei veicoli

3.Per l’occupazione dello spazio in strada da parte dell’artista e dell’eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, si applica quanto previsto dal vigente Regolamento Occupazione Suolo Pubblico L’occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi, pertanto, a titolo gratuito se inferiore alle tre ore giornaliere; inoltre l’attività artistica deve essere svolta senza l’impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa.

4.Ai “mangiafuoco” e a coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e materie incendiabili è vietato l’utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella categoria “A” del D.M. 31 luglio 1934. I mangiafuoco non possono esibirsi ad una distanza inferiore a 30 metri da edifici aperti al pubblico e devono attrezzarsi in modo che il pubblico rimanga a debita distanza di sicurezza nei momenti in cui sono prodotte fiamme. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all’artista di dotarsi di ogni idoneo dispositivo di sicurezza finalizzato ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi.

5.L'artista deve presentare richiesta in carta libera all’ufficio competente, indicando il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività. L’ufficio rilascia nulla osta, che vale anche quale concessione all’uso del suolo pubblico, con relative ed eventuali prescrizioni che consente l’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sei mesi

6.Per la promozione delle attività commerciali è consentito l’accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.

7,Non sono consentite attività che comportino l’utilizzo di strumenti di amplificazione sonora, di animali, l’esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d’azzardo previsto dal vigente Codice Penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente

8.Le attività degli artisti di strada devono essere esercitate nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, senza importunare e arrecare intralcio ai pedoni e non devono impedire la visibilità delle vetrine, ostacolare le attività dei servizi pubblici, l’accesso agli uffici, agli esercizi commerciali e alle abitazioni.

L’artista non può svolgere il proprio spettacolo - per più di un’ora nel medesimo luogo, trascorsa la quale ha facoltà di proseguire l’esibizione ad una distanza non inferiore a metri 150 lineari dall’anzidetto luogo.

In ogni caso l’artista deve conformarsi e ad attenersi prontamente ad ogni disposizione eventualmente impartita sul posto dalla Polizia Locale

9 L’artista di strada è sempre responsabile di eventuali danni, che possano essere causati dalla sua esibizione alle persone, al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata. Egli deve lasciare il luogo della propria esibizione in condizioni di igiene, decoro e pulizia, ove necessario provvedendo al lavaggio del selciato; in particolare, al termine dell’esibizione, ciascun artista ha l’obbligo di verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa.

10.Prima della contestazione della violazione l'agente accertatore diffida il trasgressore a sanare la stessa interrompendo nell'immediatezza il comportamento che l'ha determinata. Qualora il soggetto diffidato non provveda nell'immediatezza, l'agente accertatore contesta la violazione